

Allegato 10



PERNA ECOLOGIA® S.p.A.
SERVIZI ECOLOGICI E CONSULENZA
a Socio Unico



Firmato digitalmente da:
Moretti Fabio
Firmato il 10/05/2024 16:19
Seriale Certificato: 3495011
Valido dal 18/04/2024 al 18/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Prot. 326/2024/FM del 10/05/2024

ALLA REGIONE CAMPANIA

UFFICIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

OSSERVAZIONI A SEGUITO DI BOZZA DI RAPPORTO FINALE

DELLA CONFERENZA DEL 22.04.2024

La Società **PERNA ECOLOGIA S.p.A.** (P.IVA 05233310639), con sede in San Vitaliano (NA) Via Provinciale per Nola n. 15, in persona dell'Amministratore Unico, **Sig. Fabio MORETTI** con riferimento alla comunicazione della Regione Campania in data 30.04.2024 della bozza di relazione finale della Conferenza di Servizi del 22.04.2024 per il rilascio di PAUR, ex art. 27 bis TUA, rappresenta.

L'intervento controverso riguarda una variante sostanziale di un preesistente impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, autorizzato con Decreto del Commissario Straordinario della Regione Campania n. 25/2002, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 22/1997, con efficacia di variante urbanistica, che ha impresso la destinazione industriale, come espressamente ha riconosciuto il T.A.R. Napoli, con decisione

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



fonte: <http://burc.regione.campania.it>



PERNA ECOLOGIA® S.p.A.
SERVIZI ECOLOGICI E CONSULENZA
a Socio Unico

Prot. 326/2024/FM del 10/05/2024

2

3086/2020, resa in un giudizio promosso proprio dal Comune di Marigliano, in cui la stessa Regione Campania e la A.S.L. Napoli 3 Sud sono parti in causa, per cui il relativo **giudicato è ad essi opponibile**.

La variazione sostanziale in oggetto riguarda un incremento dei Codici CER (oltre il 10%) ed un ampliamento del preesistente opificio produttivo.

Per scongiurare qualsiasi equivoco interpretativo, foriero di gravissimi danni, si precisa ancora:

- che il PUC del Comune di Marigliano vigente ha ricompreso l'insediamento in esame, in conformità con il giudicato del T.A.R., in area sede di “attività **produttive** turistico - ricettive **esistenti**”;
- che per gli opifici esistenti in tali aree sono consentiti espressamente non solo interventi “**diretti**” (art. 53 co. 3 NTA) di recupero fino alla ristrutturazione edilizia (demo-ricostruzione) ed alla ristrutturazione urbanistica ma, in aggiunta, “**interventi di nuova edificazione per ampliamenti delle superfici destinate ad attività produttive entro il limite di un rapporto di copertura pari al 50% delle superfici inedificate disponibili**” (art. 53 co. 4 NTA del PUC);

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- che il progetto di ampliamento della Società deducete, pertanto, non superando tale limite dimensionale (art. 53 co. 4), è sicuramente conforme con il PUC vigente;
- che sul progetto in esame finora sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in tema di VIA, ARPAC, Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino, Città Metropolitana Napoli, EIC che hanno accertato l'assenza di contrasto con matrici ambientali e sanitarie;
- che la VIA, in particolare, ha imposto specifiche prescrizioni, dirette a superare qualsiasi profilo sanitario di criticità;
- che il Comune di Marigliano e l'A.S.L. Napoli 3 Sud, però, nonostante la accertata carenza di criticità urbanistiche e sanitarie dopo il precedente contenzioso in cui sono rimaste soccombenti, hanno conservato una preconcetta ostilità che è sfociata in pretestuosi pareri negativi.

Su queste premesse, nel riscontrare la comunicazione di bozza del rapporto finale della Conferenza di Servizi, si evidenzia.

I – SUL PARERE NEGATIVO DEL COMUNE DI MARIGLIANO

1.1 - Del tutto pretestuosa è la mancata approvazione della

componente programmatica del PUC utilizzata a “pretesto” del parere negativo espresso dal Comune di Marigliano.

La componente strutturale del PUC di Marigliano, infatti, contiene già indicazione di indici edilizi e di parametri urbanistici da rispettare, per le singole Zone Omogenee e, dunque, abilita subito una conforme trasformazione territoriale.

Si richiama, al riguardo, la **Circolare di Codesta Regione Campania n. 158403 in data 23.02.2021** che ha chiarito come la **componente strutturale** sia valida a tempo indeterminato ed “**ha natura di PUC!**”

La componente programmatica, invece, è riservata alla discrezionalità dell’Ente Territoriale che può approvare il Piano Operativo anche in un momento successivo al Piano strutturale ed anche limitatamente a singole porzioni di territorio.

La carenza della componente operativa, tuttavia, non paralizza la edificazione essendo consentiti tutti gli interventi edilizi conformi con il Piano Strutturale (principio pacifico e di recente ribadito dalla L.R.C. 5/2024).

Su queste premesse, si svela la fragilità argomentativa del parere

Prot. 326/2024/FM del 10/05/2024

5

contrario del Comune, che si scontra frontalmente non solo contro le disposizioni del Piano Strutturale che legittimano gli interventi al centro della presente Conferenza di Servizi, ma anche con lo stesso comportamento concludente del Comune di Marigliano che, contraddittoriamente, ha rilasciato, nel corso del 2024, almeno 7 pp.d.cc. (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10/2024) smentendo ogni insussistente preclusione.

1.2 – E' assorbente rilevare, subito dopo, la arbitrarietà del parere negativo del Comune di Marigliano ove si consideri:

- che l'ampliamento industriale rispetta i parametri dimensionali prescritti dall'art. 53 co. 4 NTA del PUC e, dunque, è conforme con lo strumento urbanistico vigente;
- che l'intervento, in ogni caso, è conforme con il PUC perché il divieto di insediamento di attività insalubri di I e II Classe (art. 53 co. 8 NTA PUC) opera solo in caso di "cessazione o delocalizzazione di attività legittimamente esistenti" e non pure in caso di adeguamento di preesistenti impianti già localizzati sul territorio per i quali non sussiste alcuna preclusione;

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



- che non trova applicazione, pertanto, l'art. 53 co. 2 delle NTA che si riferisce ad impianti produttivi che ricadono in aree residenziali mentre il T.A.R. Campania Napoli, con la richiamata decisione n. 3086/2020, ha accertato che l'impianto in questione ricada in Zona Industriale (art. 208 TUA);
- che in virtù dell'art. 53 co. 2 delle NTA, in ogni caso, si possono dettare prescrizioni di adeguamento del progetto, ma non misure espulsive degli opifici esistenti o preclusive di ampliamento, espressamente consentito dall'art. 53 **co. 4** delle NTA del PUC;
- che il PAUR, in ogni caso, è procedimento a struttura complessa che, tra l'altro, produce effetti di rilascio della Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 TUA e, dunque, riveste valore anche, ove occorra, di variante urbanistica semplificata;
- che il PAUR, in conseguenza, assorbe ogni presunta criticità, in tema di dedotta carenza del Piano Operativo, a tutti gli effetti, essendo equiparabile ad un Piano Operativo, proprio per il regime speciale che riveste nell'ambito dell'ordinamento del TUA;
- che il parere negativo comunale, in conclusione, dopo la pronuncia n.

Prot. 326/2024/FM del 10/05/2024

7

3086/2020 del T.A.R., è sicuramente pretestuoso ed arbitrario non essendo fondato su un interesse pubblico urbanistico di segno contrario;

- che, per di più, non si è opposto alcun interesse pubblico urbanistico ostativo, in concreto, per precludere il regime di variante urbanistica semplificata, inscindibilmente connesso con il PAUR, ai sensi dell'art. 27 bis co. 7 ter TUA, trattandosi di interventi di pubblico interesse (impianti di trattamento rifiuti), diretti a superare un gravissimo deficit strutturale della Regione Campania, già sanzionato dalla Corte di Giustizia Europea, con ben nota decisione in data 16.07.2015, in causa C653/13 che, con riferimento alla Regione Campania, ha disposto il pagamento forfettario di € 20.000.000,00 e di una penale di € 120.000,00 (al giorno), tra l'altro, per carenza di impianti nel settore del compostaggio, con gravissime ricadute di rilevanza patrimoniale e sociali (si cfr. delibera di G.R.C. 424/2018).

II – SUL PARERE NEGATIVO DELLA ASL NAPOLI 3 SUD

I presunti profili di criticità sotto il profilo ambientale e sanitario dedotti pretestuosamente dalla ASL Napoli3 Sud sono smentiti

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



fonte: <http://burc.regione.campania.it>

dal parere favorevole ARPAC e della Autorità Regionale competente in sede di VIA che ha dettato puntuali prescrizioni per superare ogni aspetto di criticità sanitaria.

Perna Ecologia, per di più, efficacemente ha contrastato, punto per punto, con precedenti osservazioni, in data 22.03.2024, ogni supposta ragione di criticità sanitaria, che la ASL Napoli 3 Sud ha dedotto in data 11.03.2024 nel parere negativo.

L'ASL Napoli 3 Sud, tuttavia, malgrado le puntuali osservazioni della società istante, nel corso della Conferenza di Servizi (finale) del 22.04.2024, ha ribadito il parere negativo, in modo ostinato ed acritico, senza controdedurre motivatamente sui plurimi rilievi tecnici del soggetto proponente, espressi con osservazioni in data 22.03.2024, che integralmente si richiamano, in questa sede, per ragioni sintetiche, che dimostrano la assenza di ragioni ostative di natura sanitaria.

III - SULLA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, in fase finale, nonostante i precedenti pareri favorevoli, anche in sede di VIA, per quanto riguarda la tutela ambientale, si è contraddittoriamente

appiattita sulle posizioni negative del Comune di Marigliano e della ASL Napoli 3 Sud, malgrado esprima un interesse pubblico distinto ed autonomo (art. 208 TUA).

Sussiste una radicale elusione, pertanto, del giusto procedimento e dei preminenti interessi regionali che UOD tutela che vanno salvaguardati e ribaditi, in sede di comparazione dei plurimi interessi pubblici, presenti nel procedimento PAUR, ex art. 27 bis TUA.

È ben noto che nei procedimenti complessi, in sede di Conferenza di Servizi decisoria, trovi applicazione il principio di salvaguardia della maggioranza degli interessi pubblici non sussistendo alcuna posizione tiranna o “despota” che precluda in assoluto la realizzazione di un insediamento.

Ecco perché UOD di Napoli non poteva recepire acriticamente i pareri contrari del Comune e della A.S.L. Napoli 3 Sud, ma piuttosto era tenuta a ribadire la autonoma valutazione di compatibilità, già espressa con l’interesse pubblico specifico che tale Autorità tutela.

Il Consiglio di Stato formulando avviso sui vari schemi di Decreti Attuativi (sulla L. 124/2015 – si cfr. Com. Spec. 7.4.2016 n. 890 –

Affare n. 431/2016) e la stessa Suprema Consulta (si cfr. dec. n. 85/2013 e 264/2012) hanno evidenziato che i diritti fondamentali, tutelati dalla Costituzione, si trovano in un rapporto di integrazione reciproca per cui non è possibile individuare, a priori, alcun valore prevalente.

Diversamente, si consentirebbe una illimitata espansione di uno solo dei diritti, “tiranno” nei confronti di tutte le altre situazioni giuridiche, di pari dignità, svilendo la rilevanza della fase decisoria che è l'essenza stessa del procedimento unico regolato dall'art. 14 ter L. 241/1990 in relazione art. 27bis TUA.

L'omessa espressione dei pareri favorevoli, da parte della Regione Campania e la omessa comparazione finale è tanto più grave ove si consideri il carattere prevalente degli assensi favorevoli e, pertanto, si integra un vizio caducante che esige pronta reazione correttiva, alla luce degli esiti (prevalentemente) favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria.

Analoghe considerazioni, ovviamente, valgono per il parere negativo del Rappresentante Unico per la Regione Campania.



PERNA ECOLOGIA® S.p.A.
SERVIZI ECOLOGICI E CONSULENZA
a Socio Unico

Prot. 326/2024/FM del 10/05/2024

Sulla base delle considerazioni che precedono, si chiede la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, alla luce della prevalenza di pareri favorevoli, confidando nel rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ex art. 27 bis TUA.

San Vitaliano, li 09/05/2024

PERNA ECOLOGIA S.P.A.

L'AMMINISTRATORE UNICO

SIG. FABIO MORETTI

PERNA ECOLOGIA S.p.A.
Via Prov.le per Nola, 15
80030 San Vitaliano (Na)
L'Amministratore Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Via Provinciale per Nola, 15 - San Vitaliano (NA) - Tel. 081.519.70.51 Fax. 081.519.86.60
info@pernaecologia.it - www.pernaecologia.it



fonte: <http://burc.regione.campania.it>